

SCRITTURA PRIVATA

APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE LUDOTECHE GIANBURRASCA Q1-ALBERO DI ALICE E MONDOLFIERA Q4 ANNI 2024-2026

LE PARTI

- 1) Dott.ssa Simona Boboli, nata a Firenze il 28 dicembre 1965, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;
- 2) Signor Giacomo Billi, nato a Firenze il 4 luglio 1964, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante di **CO&SO-Consortio per la Cooperazione e la Solidarietà Consortio di Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale**, con sede in Firenze, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze 04876970486- visura della CCIAA del 1/12/2023 - autorizzato alla stipula del presente atto.

PREMESSO

- Che con determinazione dirigenziale n. 2023/8434 del 18/10/2023, veniva indetta una procedura negoziata di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023 (di seguito Codice) mediante un'indagine di mercato, sulla piattaforma regionale START, finalizzata alla individuazione di operatori da invitare per la presentazione di offerte per i servizi di gestione delle ludoteche Gianburrasca Q1-Albero di Alice e Mondolfiera Q4 anni 2024-2026;
- Che con determinazione dirigenziale n. 2023/09183 del 10/11/23 veniva dato seguito alla procedura negoziata di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023, richiedendo ai soggetti interessati la presentazione di un'offerta sulla piattaforma START;
- Che con determinazione dirigenziale n. 2023/10446 del 11/12/2023 è stato aggiudicato e affidato a **CO&SO-Consortio per la Cooperazione e la Solidarietà Consortio di Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale**, il Lotto 3 servizio "Ludoteca Mondolfiera Q4" previa verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previste ex 94, 95 e 100 del Codice;
- Esecutore del servizio, oggetto del presente contratto, per CO&SO, è **L'ABBAINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**, con sede in Firenze, Largo Liverani 17/18, CF. 03860140486;
- CO&SO-Consortio per la Cooperazione e la Solidarietà Consortio di Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale risulta iscritta alla "White List" istituita presso la Prefettura di Firenze con scadenza 20 marzo 2024 e tutte le sue consorziate che detengono almeno il 5% risultano in regola a seguito dell'esito positivo dei controlli antimafia;
- Che all'interno di CO&SO-Consortio per la Cooperazione e la Solidarietà Consortio di Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale come da dichiarazione del legale

rappresentante agli atti d'ufficio, le consorziate che detengono una partecipazione pari almeno al 5 per cento sono le seguenti:

- Il Girasole S.C.S.;
 - Convoi S.C.S. Onlus;
 - L'Abbaino S.C.S.;
 - Eda Servizi S.C.S.;
 - Cristoforo S.C.S. Onlus;
 - Giocolare S.C.S.
- Che CO&SO-Consortio per la Cooperazione e la Solidarietà Consortio di Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale è iscritta nella White list della Prefettura di Firenze dal 22/03/2023 con scadenza 20/03/2024, L'Abbaino S.C.S. è iscritta nella White list della Prefettura di Firenze dal 14/11/2022 con scadenza 13/11/2023 (in corso istruttoria per rinnovo iscrizione), Giocolare S.C.S. è iscritta nella White List della Prefettura di Firenze dal 25/05/2023 con scadenza 23/05/2024 e che Cristoforo S.C.S. Onlus è iscritta nella White list della Prefettura di Firenze dal 09/04/2023 con scadenza 07/04/2024;
- Che è stata acquisita l'informazione antimafia della società Convoi S.C.S. Onlus rilasciata dalla BDNA il 01/02/2023, della società Il Girasole S.C.S. rilasciata dalla BDNA il 25/08/2023 e l'informazione liberatoria provvisoria della società EDA Servizi S.C.S. ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 16/07/2020, N.76 rilasciata dalla BDNA il 31/08/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono e stipulano:

ART. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato affida a **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale** in persona del Sig. Giacomo Billi, che accetta e si obbliga, i servizi del Lotto 3 denominato **Ludoteca La Mondolfiera CIG A01F6C02B9** alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- all'offerta economica presentata in sede di gara ;
- alla Lettera di invito;
- al capitolato speciale d'appalto;
- al progetto di cui all'offerta tecnica presentata;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D. Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione dei servizi non emergono interferenze tra il personale del committente e quelle dell'appaltatore.

Il Sig. Giacomo Billi, nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi in oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara, inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Delibera di Giunta n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – Corrispettivo dell'appalto

Le Parti concordano che l'importo complessivo del presente contratto, è previsto in Euro 214.672,02 (Duecentoquattordicimilaseicentosettantadue/02) oltre IVA.

ART. 3 – Garanzie e Coperture Assicurative

Si dà atto che la garanzia definitiva di Euro 10.733,61 (Euro diecimilasettecentotrentatre/61) è stata costituita mediante Polizza fidejussoria n. 196739954 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 15/12/2023, inviata con nota prot. n. 408221 del 20/12/2023.

Si dà atto che con nota prot. n. 1677 del 03/01/2024 è stata inviata la polizza assicurativa de **L'ABBAINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - soggetto esecutore - n. 1/2746/119/196752593** emessa da UnipolSai Assicurazioni in data 28/12/2023, con quietanza del 28/12/2023, copertura assicurativa dal 07/01/2024 al 07/01/2025 e massimale di Euro 5.000.000,00 per sinistro.

Si dà atto che con nota prot. n. 1677 del 03/01/2024 è stata inviata la polizza assicurativa di **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale n. 500528515** emessa da Allianz Enterprise Liability in data 19/10/2020 con scadenza annua il 25/02/2024.

ART. 4 – Durata dell'appalto

Il presente contratto di appalto si svolge per la durata di tre anni e decorre dal giorno 08 gennaio 2024 con scadenza il giorno 31 dicembre 2026.

ART. 5 - Adempimenti ai sensi dell'art.3 della L.136 del 13/08/2010 e modalità' di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010 **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale** si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale** ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche: i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:

BANCA INTESA SANPAOLO / AGENZIA di MILANO - Codice IBAN: I T 2 0 X 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 3 7 7 1 individuando nella Sig.ra CLAUDIA FIASCHI CF FSCCLD65A65D612F e nel Sig. BILLI GIACOMO CF BLLGCM64L04D612Q le persone delegate ad operare su di esso.

Nel caso in cui **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale** effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 bis del D.Lgs. 09/09/1997 n.241come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime di reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).**CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società'**

cooperativa sociale ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 119 comma 3 d) del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 6 - Tutela della riservatezza

CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18, in attuazione del Regolamento UE 2016/679 -GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

Con nota Prot. n. 408221 del 20.12.2023, **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale** è stato individuato quale Responsabile Privacy, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Giacomo Billi per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Firenze ha nominato formalmente **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale** nella persona del legale rappresentante pro-tempore quale responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto ed ha formalizzato detta nomina con separato atto trasmesso con prot. n. 6086 del 08/01/2024, quale responsabile del Trattamento dei dati personali.

Il Comune di Firenze autorizza **CO&SO-Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Consorzio di Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale** a nominare **L'ABBAINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** quale SUB-Responsabile del trattamento dati del servizio oggetto del contratto.

CO&SO-Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Consorzio di Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale e **L'ABBAINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** sono responsabili della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegnano a far rispettare tali obblighi.

ART. 7 – Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità

1) **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale** dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.347/G/2019 e sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

2) **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale** dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile ;

3) **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale** dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o

subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

4) **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società cooperativa sociale** si impegna a denunciare immediatamente alla stazione appaltante e alla Prefettura ogni tentativo di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;

5) **CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società cooperativa sociale** prende atto ed accetta che la Stazione appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

ART.8 - Spese

Tutte le spese di questo atto e consequenziali sono a carico dell'impresa suddetta che, a tutti gli effetti del presente atto elegge domicilio in Firenze, via Valdipesa n. 1-4.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta con modalità telematiche tramite il modello di versamento F24 ELIDE ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9 – Definizione delle controversie e foro competente

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge. Per eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto le parti indicano quale Foro competente quello di Firenze. Resta in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Direzione Istruzione
Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative

Consorzio CO&SO

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere n. 5 e firmato digitalmente in conformità del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.